

Accordo sindacale

Addì, 05 giugno 2013

Tra

Protokoll-
datum
Data di
protocollo

18-06-2013

Uhrzeit
ora

Protokollnummer:
numero di protocollo:

L'Unione commercio turismo servizi Alto Adige con sede in Bolzano, rappresentata dal Presidente pro-tempore Walter Amort, assistito dal Direttore dott. Dieter Steger e dal Capoarea Servizi sindacali dott. Alberto Petrera

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

Fisascat Sgb-Cisl: rappresentata da Gianfranco Brotto;

Uiltucs Uil-Sgk: rappresentata da Remigio Servadio;

Asgb Commercio: rappresentata da Alexander Piras

- Vista la l. 14 febbraio 2003, n. 30;
- Visto il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- Visto l'art. 8 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138;
- Visto l'art. 1, comma 21 della l. 28 giugno 2012, n. 92;
- Vista la mancata regolamentazione dell'istituto del lavoro intermittente per le figure professionali di seguito elencate;

si è stipulato il presente accordo provinciale di regolamentazione del **lavoro intermittente** nell'ambito delle attività di:

1. Maestro di sci;
2. Praticante maestro di sci;
3. Assistente del maestro di sci addetto all'intrattenimento dei bambini;
4. Assistente del maestro di sci addetto al supporto degli allievi
5. Guida alpina;
6. Guida di mountain bike;
7. Addetti all'organizzazione di eventi civili e/o religiosi.
8. Addetti alla fornitura di apparecchiature tecniche audiovisive e/o tendostrutture in occasione dell'organizzazione di eventi civili e/o religiosi.
9. Addetti al catering e/o alla fornitura di articoli tecnici e di allestimento del catering.

Premesso

- Che alcune delle figure professionali sopra elencate non hanno uno specifico contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Che l'Accordo è finalizzato alla maggiore occupazione, alla sensibile limitazione del ricorso al lavoro irregolare, all'incremento di competitività e di retribuzione.
- Che l'Accordo rispetta la Costituzione, in particolare l'art. 36, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
- Che le attività svolte dalle figure professionali di cui al presente accordo, per loro natura, sono di tipo discontinuo.
- Che vietare l'adozione del contratto di lavoro intermittente proprio ai soggetti che sono praticamente gli unici a poter esercitare le citate attività, significa indurli a rinunciare al loro esercizio o ad adottare pratiche irregolari.
- Che la quasi totalità delle persone interessate svolge tali attività come lavoro secondario, con il primario, in linea di massima, di tipo autonomo, che ha la caratteristica, quindi, di

particolare flessibilità nello svolgimento e particolarmente adatta a coesistere con un contratto di lavoro a chiamata.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il seguente Accordo.

Art. 1 – Oggetto del contratto e figure professionali

In deroga all'art. 1, comma 21 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso prescindendo dall'età, quando l'oggetto del contratto è lo svolgimento dell'attività di:

1. Maestro di sci;
2. Praticante maestro di sci;
3. Assistente del maestro di sci addetto all'intrattenimento dei bambini;
4. Assistente del maestro di sci addetto al supporto degli allievi;
5. Guida alpina;
6. Guida di mountain bike;
7. Addetto all'organizzazione di eventi civili e/o religiosi;
8. Addetto alla fornitura di apparecchiature tecniche audiovisive e/o tendostrutture in occasione dell'organizzazione di eventi civili e/o religiosi;
9. Addetto al catering e/o alla fornitura di articoli tecnici e di allestimento del catering.

Art. 2 – CCNL e Inquadramento

Alle figure professionali di cui all'art. 1 si applica l'inquadramento del ccnl del Terziario della distribuzione e dei servizi 26 febbraio 2011 e successivi rinnovi, come segue:

1. Maestro di sci - 3° livello
2. Praticante maestro di sci - 4° livello
3. Assistente del maestro di sci addetto all'intrattenimento dei bambini - 5° livello
4. Assistente del maestro di sci addetto al supporto degli allievi - 5° livello
5. Guida alpina - 3° livello
- 5 bis. Guida Alpina con funzioni di coordinamento e controllo - 2° livello
6. Guida di mountain bike - 3° livello
7. Addetto all'organizzazione di eventi civili e/o religiosi - 4° livello
8. Addetto alla fornitura di apparecchiature tecniche audiovisive e/o tendostrutture in occasione dell'organizzazione di eventi civili e/o religiosi - 4° livello
9. Addetto al catering e/o alla fornitura di articoli tecnici e di allestimento del catering - 4° livello.



Nota a verbale sulla “Comunicazione preventiva”

Allegato all'accordo è inserito il facsimile della **“Comunicazione preventiva”** che deve essere trasmessa tassativamente prima dell'inizio del lavoro a intermittenza (a chiamata) all'Ufficio osservazione mercato del lavoro.

Art. 3 – Trattamento economico


La retribuzione è di tipo orario ed è quella prevista dal ccnl del Terziario della distribuzione e dei servizi 26 febbraio 2011 e successivi rinnovi.

I ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi ed il trattamento di fine rapporto sono corrisposti ad ogni fine periodo paga, quando vi siano ore o giornate da retribuire.



Art. 4 – Indennità economica di disponibilità

Nei contratti individuali che prevedono l'obbligo di risposta alla chiamata, dovrà essere inclusa la corresponsione della indennità economica di disponibilità in misura non inferiore al 20% della retribuzione, per il periodo in cui il lavoratore resta in attesa della chiamata datoriale.



Art. 5 – Malattia

Si applica la normativa prevista dal ccnl del Terziario della distribuzione e dei servizi 26 febbraio 2011 e successivi rinnovi.

Art. 6 – Infortunio

Si applica la normativa prevista dal ccnl del Terziario della distribuzione e dei servizi 26 febbraio 2011 e successivi rinnovi.

Art. 7 – Doveri del personale e norme disciplinari

Si applica la normativa prevista dal ccnl del Terziario della distribuzione e dei servizi 26 febbraio 2011 e successivi rinnovi.

Art. 8 – Preavviso

2° e 3° livello – 20 giorni di calendario

4° e 5° livello – 10 giorni di calendario

Letto, confermato e sottoscritto

Unione commercio turismo servizi Alto Adige

Fisascat Sgb-Cisl

Uiltucs Uil-Sgk

Asgb Commercio



An das Amt für Arbeitsmarktbeobachtung
e-mail: notel@provinz.bz.it

NUR MITTELS E-MAIL
(Gesetz 221/2012: Fax ab 2.1.2013 nicht mehr gültig)

All’Ufficio osservazione mercato del lavoro
e-mail: notel@provincia.bz.it

SOLO VIA E-MAIL
(Legge n. 221/2012: Fax non più valido dal 2/1/2013)

Vorabmeldung des Abrufs im Rahmen eines Vertrags „Arbeit auf Abruf“ laut Art. 35, Abs. 3-bis, Leg.D. 276/2003

Comunicazione preventiva relativa all’esecuzione di lavoro intermittente ex art. 35, co. 3-bis del D.Lgs. n. 276/2003

Arbeitgeber

Datore di lavoro

Bezeichnung / Denominazione	Steuernummer / Codice fiscale

Beschäftigte und Arbeitsleistung

Lavoratore/i e prestazione lavorativa

Nach- und Vorname Cognome e nome	Steuernummer Codice Fiscale	Datum/Dauer der Arbeitsleistung (nicht mehr als 30 Tage) Data/Durata della prestazione (non più di 30 giorni)	
		von dal	bis al

